

Riordino dell'ordinamento sportivo

L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione

di Margherita Pittalis, Ordinario Abilitato di Diritto Privato nell'Università di Bologna

Il 28 febbraio 2021 il Governo, in attuazione della legge delega dell'8 agosto 2019, n. 86, al fine di riordinare e semplificare le norme italiane in tema di sport e attività motoria, ha emanato cinque decreti legislativi entrati in vigore lo scorso 6 aprile 2021.

Notevole è la portata innovativa di tale complessiva riforma dello sport, per l'impianto valoriale alla stessa sotteso e per la trattazione uniforme ed organica di interi ambiti concettuali e normativi.

Allo stato, la riforma, quanto ad ambiti quali il contratto di lavoro sportivo, l'abolizione del vincolo sportivo, l'agente sportivo, gli impianti sportivi, gli organismi sportivi e le discipline sportive invernali, è stata differita nella sua applicazione al 31 dicembre 2023 dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha convertito con modifiche il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "decreto Sostegni").

On 28th February 2021 the Italian Government, according to the Delegation Law 8 August 2019, n. 86, issued five decrees to rearrange and simplify the Italian legislation about sport and physical activity. The innovative significance of this Reform is considerable, by reason of the value system underlying and of the uniform and organic treatment of entire conceptual and normative fields.

Nowadays, the Reform has been deferred to 31st December 2023, in respect of the issues of sports employment and sport agent contracts, abolition of the sporting constraint, sports facilities, sporting organisations and winter sports.

Il percorso normativo

In data 28 febbraio 2021 sono stati emanati n. 5 decreti legislativi in parziale attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, portante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", pubblicata in G.U. 16 agosto 2019, n. 191, e testualmente destinata ad essere attuata dal Governo mediante l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, e quindi entro il mese di agosto 2020, "da uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore" (art. 1, comma 1).

La legge delega si componeva di dieci articoli, il primo dei quali, intitolato "Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo", oltre a indicare principi e criteri direttivi per il riordino delle normative concernenti i vari ambiti coperti dall'ordinamento sportivo, si poneva, fra gli altri, l'obiettivo di "definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite", e ciò, in linea con quanto già stabilito dalla legge di bilancio del 2019, la L. n. 145 del 30 dicembre 2018, "e con il ruolo proprio

del CONI di governo dell'attività olimpica" (art. 1, comma 1, lett. d, L. n. 86/2019).

La legge di bilancio del 2019 aveva infatti apportato sensibili modifiche al ruolo del CONI: i commi 629-633 dell'art. 1 avevano infatti già previsto, oltre ad una modifica della denominazione di CONI Servizi S.p.a. in Sport e Salute S.p.a., che il presidente di quest'ultima fosse nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e che gli altri membri della medesima Società fossero individuati dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e non più dal CONI, mentre in precedenza solo il presidente del collegio sindacale della società era di nomina ministeriale.

Le modifiche all'assetto del CONI contenute nella L. n. 145/2018 hanno riguardato, in particolare, la corresponsione dei finanziamenti alle Federazioni, che è stata infatti affidata alla Sport e Salute S.p.a. e non più al CONI, previsione questa, che ha suscitato le più aspre polemiche all'interno del mondo sportivo, soprattutto da parte dei rappresentanti del Comitato Olimpico, nonché di numerosi atleti di primo piano dello sport italiano, che hanno visto nell'intervento legislativo la volontà del Governo di svuotare il CONI delle sue funzioni, ridotte alla sola preparazione olimpica.

La L. n. 86/2019 recepiva tuttavia ciononostante tale assetto, demandando in particolare al Governo di attuarlo mediante una disciplina delegata volta a "confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale" (art. 1, comma 1, lett. e); ed altresì "prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle

discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale" (art. 1, comma 1, lett. g).

Ed ancora, la legge delega demandava al Governo di "sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici..." (art. 1, comma 1, lett. i), nonché di "provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi di parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi" (art. 1, comma 1, lett. m).

La legge delega dunque non inficiava minimamente l'articolazione istituzionale divisata con la legge di bilancio del 2019, limitandosi a dettare "principi e criteri direttivi" relativi alla generale funzione di vigilanza del CONI sugli altri enti istituzionali in ordine all'effettivo rispetto delle deliberazioni del CIO e del CONI medesimo, e a promuovere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile degli enti sottoordinati, oltre che a prevedere la necessità di porre dei limiti circa le cariche istituzionali al fine di prevenire conflitti di interesse e abusi: profili circa i quali tuttavia il Governo ancora non si è pronunciato mediante l'emanazione di uno specifico decreto legislativo.

Poiché quindi la struttura dei rapporti fra CONI, Sport e Salute S.p.a. ed enti istituzionali associativi sottoordinati, è rimasta quella di cui alla L. n. 145/2018, pesanti sono stati i rilievi critici recentemente rivolti a tale assetto italiano dalla Presidenza del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che ha infatti lamentato un'eccessiva diminuzione di autonomia e indipendenza in capo al CONI, tanto da mettere in discussione la partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo. Coscì, con D.L. 29 gennaio 2021, n. 5 (in G.U., 29 gennaio 2021, n. 23 - Serie generale), convertito nella L. 24 marzo 2021, n. 43 (in G.U., 30 marzo 2021, n. 77 - Serie generale), recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", il

Governo ha adottato talune misure volte a potenziare maggiormente il CONI e ad assicurarne “la piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale” (art. 1, comma 1), da un lato prevedendo nella misura di 165 unità di personale la dotazione organica del CONI, da raggiungere mediante trasferimento/ritrasferimento di addetti dalla Sport e Salute S.p.a., oltre che mediante concorsi pubblici per titoli ed esami (art. 1, commi 2 e 3); dall’altro, aumentando di 5 milioni di euro l’importo del contributo dovuto da Sport e Salute al CONI, portato quindi a 45 milioni di euro in luogo dei precedenti 40 milioni, a scapito di quello dovuto agli altri enti federali subordinati, portato a 363 milioni di euro anziché 368 milioni come precedentemente previsto (art. 2, comma 1). Misure che comunque, come da L. n. 145/2018 per tali aspetti tuttora vigente, vedono quindi pur sempre Sport e Salute S.p.a. (a prevalente conduzione pubblica) quale ente erogatore dei contributi economici, sia al CONI che alle Federazioni ed agli altri enti associativi istituzionali, e non più il CONI, attualmente preposto alla preparazione olimpica degli atleti.

Successivamente, con uno slittamento temporale di sei mesi esatti, rispetto ai tempi previsti dal Legislatore Delegante del 2019, il Governo ha emanato il 28 febbraio 2021 una serie di decreti che hanno delineato una complessiva riforma dello sport, entrata in vigore il 6 aprile 2021, a seguito di pubblicazione in G.U., 18 marzo 2021, n. 67, quanto ai DD. Lgs. n. 36/2021 e n. 37/2021, e in G.U., 19 marzo 2021, n. 68, quanto ai DD. Lgs. n. 38/2021, n. 39/2021 e n. 40/2021.

Sono stati peraltro previsti specifici differimenti circa l’applicazione della riforma, con riguardo a particolari ambiti, quali, ad esempio, la disciplina del lavoro sportivo e la definitiva abolizione del vincolo sportivo, differite al 1° luglio 2022, dall’art. 51 del D. Lgs. n. 36 e dall’art. 30, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “decreto Sostegni”, portante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”).

Fatta eccezione per specifici aspetti, la riforma era destinata nel suo complesso ad entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, a seguito della emanazione - secondo diversificati intervalli temporali - di specifiche normazioni di fonti secondarie e subordinate statali, regionali e delle Istituzioni sportive.

Deve peraltro darsi atto che nella Legge di conversione del “Decreto Sostegni”, la n. 69 del 21 maggio

2021 (in S.O. n. 21 alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120), è prevista la proroga sino al 31 dicembre 2023 dell’applicazione delle norme che riguardano il contratto di lavoro sportivo, l’abolizione del vincolo sportivo, la disciplina dei rapporti di rappresentanza e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, nonché quelle concernenti gli impianti sportivi, gli organismi sportivi e le discipline sportive invernali.

Se dunque la riforma andrà a regime dal 1° gennaio 2024, detti profili innovativi verranno ad essere presumibilmente applicati soltanto a partire dalla successiva stagione 2024-2025.

Obiettivi e valori sottesi

La riforma dello sport divisata dai cinque DD. Lgs. nn. 36, 37, 38, 39, 40 del 28 febbraio 2021, si articola nei seguenti ambiti:

- D. Lgs. n. 36, attuativo dell’art. 5 della legge delega, e recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

- D. Lgs. n. 37, attuativo dell’art. 6 della legge delega, e recante “Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”;

- D. Lgs. n. 38, attuativo dell’art. 7 della legge delega, e recante “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in tema di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;

- D. Lgs. n. 39, attuativo dell’art. 8 della legge delega, e recante “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”;

- D. Lgs. n. 40, attuativo dell’art. 9 della legge delega, e recante “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

Disposizione comune ai cinque decreti è quella, peraltro già ventilata nella stessa legge delega (art. 1, comma 4), per cui “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L’impianto della riforma, volto a riordinare la complessa congerie di norme dell’ordinamento generale in tema di attività motoria e di sport, coniugandole con l’assetto istituzionale dell’autonomo sottosistema rappresentato dall’ordinamento sportivo

nazionale, si propone di delineare in maniera più specifica, rispetto alla legge delega del 2019, i valori che debbono presiedere a tutto il sistema sportivo nazionale ed al contempo i correlati obiettivi essenziali da perseguire in tema di sport ed attività motoria. Corollario dell'intera sistemazione sono le numerose definizioni destinate a fare finalmente chiarezza su una serie di profili che la riforma si propone di trattare semplificandone la disciplina, per il tramite soprattutto del raccordo con i principi generali dell'ordinamento statale sulle varie tematiche, di cui molte affrontate in maniera assolutamente innovativa dal legislatore delegato.

Interessante nel ripercorrere i cinque decreti è rilevare i valori sottesi agli obiettivi che ciascun corpo normativo si pone, selezionandone quelli maggiormente caratterizzanti.

Iniziando dal D. Lgs. n. 36, il più articolato, che ripropone in apertura (art. 3, comma 1) nella medesima formulazione testuale il precedente art. 1 dell'abrogata L. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di lavoro professionistico, vale a dire il principio per cui "L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero", possiamo affermare che a tale impianto preme in particolare (art. 3, comma 2):

- focalizzare l'attività "sportiva" quale fattore "culturale, educativo e sociale", e strumento di "miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale";
- individuare l'ambito della attività "motoria", nelle sue varie articolazioni funzionali, mettendone essenzialmente in luce la precipua finalizzazione alla promozione della salute ed al miglioramento della qualità della vita mediante la promozione di "stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale" ed al "benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie";
- promuovere e consentire l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti e in condizioni di sicurezza;
- riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori in sicurezza e la piena attuazione del loro preminente interesse morale e materiale;
- promuovere la "pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo", tanto nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico;
- incentivare la pratica sportiva da parte dei cittadini con disabilità, "quale misura volta ad assicurare il pieno inserimento nella società civile";

- introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;

- valorizzare la formazione e crescita "non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa", dei lavoratori sportivi, specialmente dei giovani atleti, nonché una preparazione professionale che ne favorisca l'accesso all'attività lavorativa alla fine della carriera sportiva;
- sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
- valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Da segnalare dunque la particolare connotazione dell'attività "sportiva" come preordinata al perseguimento di molteplici funzioni che vanno oltre la tutela della salute, e quale ambito strettamente funzionale alla "coesione territoriale", elemento, quest'ultimo, messo in luce per la prima volta da questo riformatore come peculiare allo sport, del tutto in linea con la competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni delineata dalla novella costituzionale del Titolo V, all'art. 117, in tema di "ordinamento sportivo", e che certamente non riguarda le regole tecniche sportive, appannaggio infatti degli enti federali sportivi a ciò preposti, bensì aspetti di normazione generale regionale, in funzione delle peculiarità geografiche e geologiche delle singole realtà territoriali regionali.

Strettamente correlata a tali aspetti è la definizione di "sport" tratteggiata come assoluta novità dalla riforma, che infatti ne contempera l'unica nozione ad oggi esistente, portata dall'art. 2 della Carta Europea dello Sport di Rodi del maggio 1992, con la imprescindibile presenza, nel solo ambito sportivo, caratterizzato - a differenza dell'attività prettamente "motoria" - dalla estremizzazione dello sforzo atletico, di apposite regole di prevenzione di infortuni anche letali e lesioni (come più volte sostenuto dalla scrivente, da ultimo in *"Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana"*, Milano, 2019, p. 3). Deve infatti intendersi per "sport" (art. 2, comma 1, lett. nn) "qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli". Con conseguente operatività nella sola attività "sportiva" della soglia di indulgenza rappresentata dalla c.d. "scriminante sportiva" e dal rischio accettato e condiviso dai singoli partecipanti, diversamente dalla attività "motoria", finalizzata al

benessere ed alla tutela della salute, da assicurarsi infatti per lo più nelle c.d. “palestre della salute” da apposite figure a ciò preposte ed in funzione di specifiche caratterizzazioni tecniche della stessa, pure individuate dalla riforma (art. 2, comma 1, lett. e, f, t). Come pure, si segnala come la riforma, nel tratteggiare la definizione di “pratica sportiva per tutti”, quale “attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità”, abbia altresì recepito il principio fondamentale della Carta Internazionale dello Sport e dell’Educazione Fisica, adottata nel novembre 1978 dalla Conferenza generale dell’UNESCO, per cui “tutti...debbono avere tutte le possibilità di praticare l’educazione fisica e lo sport, di migliorare la loro condizione fisica e giungere al livello di prestazione sportiva che corrisponda alle loro doti” (principio 1.2.).

Con il conseguente affermarsi sempre più nell’ambito dell’ordinamento nazionale oltre che in quello sovranazionale sportivo (v. Carta Olimpica, principio fondamentale n. 8), del principio per cui l’attività sportiva costituisce esercizio di un diritto di ogni persona.

In successione, gli ulteriori decreti si pongono i seguenti obiettivi:

D. Lgs. n. 37:

- garantire l’esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale distinguendone nettamente le competenze rispetto a quelle riservate agli avvocati dalla legislazione nazionale e ferme restando le competenze di questi ultimi in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive (art. 3, comma 2 e 3);

D. Lgs. n. 38:

- dettare norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, al fine di favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, ed attribuendo a tal fine specifici compiti alla istituita Commissione unica per l’impiantistica sportiva, operante presso il CONI, ed unico organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici (art. 1, art. 2, comma 1, lett. c; art. 4, comma 1; art. 9, comma 1);

D. Lgs. n. 39:

- istituire, a fini di promozione e di semplificazione, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, dallo stesso gestito con modalità telematiche per il tramite della Sport e Salute S.p.a., e costitutivo della personalità giuridica di tutte le società ed associazioni sportive che svolgano attività sportiva e la relativa attività didattica e formativa (art. 2, comma 1, lett. l; art. 4, art. 7, art. 14);

- promuovere la redazione da parte delle FSN, delle DSA e degli EPS e AB, di linee guida, da valere a cascata per tutti gli enti associativi alle stesse rispettivamente affiliati, per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva in relazione ai fattori di rischio di discriminazioni, molestie e violenze in danno di donne e di minori, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale (art. 16, comma 1 e 2);

D. Lgs. n. 40:

- revisionare e adeguare le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità (art. 4, comma 2; artt. 34 ss.).

Si esamineranno ora più in dettaglio i contenuti dei singoli decreti legislativi.

Il decreto legislativo n. 36

Come accennato, il D. Lgs. n. 36/2021 si occupa di riordinare e riformare la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché quella del lavoro sportivo.

Quanto al primo ambito, vengono innanzitutto delineate all’art. 6, comma 1, le forme giuridiche che gli enti sportivi dilettantistici, essenzialmente connotati dal fine non lucrativo a mente dell’art. 1, lett. “a”, possono assumere, e cioè:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 ss. c.c.;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile.

In base al secondo comma della medesima disposizione, “Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili”.

È stata quindi ammessa la compatibilità della qualità di associazione o società sportiva dilettantistica e di ente del terzo settore, agli effetti di poter accedere ai vantaggi, fiscali e non, previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il terzo ed ultimo comma prevede che “Gli enti sportivi dilettantistici si affiliavano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affidarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante”.

Di seguito le disposizioni sui contenuti di atto costitutivo e statuto, laddove in particolare (art. 7, lett. b) si conferma (cfr. art. 2, comma 1, lett. a,) come da indicarsi l’oggetto sociale “con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”, e si ribadisce la necessaria indicazione dell’assenza dello scopo lucrativo (art. 7, lett. d), nonché la devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (art. 7, lett. h); si esplicita altresì che lo scopo non lucrativo comporta che eventuali utili ed avanzi di gestione vengano destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio (art. 8, comma 1,), e che è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (art. 8, comma 2).

E comunque, in caso di costituzione in forma societaria ai sensi del V libro del codice civile, l’ente dilettantistico può destinare ad aumento gratuito del capitale sociale una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, oppure può destinare detta quota alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, in misura comunque tendenzialmente non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (art. 8, comma 3), e in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato (art. 8, comma 4) o aumentato ai sensi del comma precedente.

Lo scopo non lucrativo degli enti dilettantistici è compatibile con l’esercizio di attività di natura economica *a latere*, secondarie e strumentali rispetto a quelle di natura prettamente sportiva (art. 9).

A prescindere dalla necessità, confermata dalla riforma, di ottenere il riconoscimento a fini sportivi dalle pertinenti FSN, DSA o EPS (art. 10, comma 1), ai quali sono annualmente affiliate (art. 6, comma 3), gli enti dilettantistici vedono certificata la propria natura dilettantistica per mezzo della iscrizione all’istituto Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, che, avvalendosi di Sport e Salute S.p.a., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte dalla riforma (art. 10).

Una serie di disposizioni agevolative in materia tributaria viene prevista in favore degli enti dilettantistici, poiché infatti sui contributi loro erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS, non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto, di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 12, comma 1).

Così come è previsto (art. 12, comma 2) che siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione degli enti dilettantistici, nonché delle FSN e degli EPS riconosciuti dal CONI come direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva.

La medesima disposizione tributaria prevede altresì che le sponsorizzazioni in denaro o in natura in favore di enti dilettantistici e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 12, comma 3), nonché in favore di associazioni sportive scolastiche che svolgono l’attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS, costituiscono, per il soggetto sponsorizzante, spese di pubblicità ai sensi dell’art. 108, comma 1, T.U. delle imposte sui redditi, di cui al d. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro.

Le agevolazioni sin qui rammentate possono comunque applicarsi, giusta l’orientamento affermatosi presso il Collegio di Garanzia dello Sport, unicamente ove l’ente dilettantistico svolga, in via cumulativa, l’attività sportiva e l’attività didattica e formativa alla stessa strumentale, mentre non potranno essere fruite dall’ente che svolga unicamente l’attività sportiva prescelta.

Quanto alle società sportive professionistiche, viene confermato l’impianto di cui alla L. n. 91 del 1981, e cioè, fra l’altro e necessariamente, la forma costitutiva di società per azioni o di società a responsabilità

limitata, unitamente alla nomina del collegio sindacale (art. 13, comma 1), lo svolgimento esclusivo di attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali (art. 13, comma 2), la destinazione di una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva (art. 13, comma 3), l'affiliazione a una o più FSN prima del deposito dell'atto costitutivo (art. 13, comma 4).

Importante si rivela la nuova disposizione di cui al comma 7 dell'art. 13 in commento, e cioè la previsione che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia contemplata la istituzione di un organo consultivo a tutela degli interessi specifici dei tifosi, che emetta pareri obbligatori ma non vincolanti, composto da non meno di tre e non più di cinque membri eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società. Al riguardo, il medesimo comma 7 in commento impone alle società sportive di istituire detto organo rappresentativo dei tifosi entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso.

Una serie di norme (artt. 15-18) viene poi dedicata alle persone fisiche, come individuate in specifiche categorie e cioè: atleti, tecnici, dirigenti e direttori di gara.

In particolare, con riguardo agli atleti, si prende finalmente posizione in merito alla natura del rapporto che si instaura fra atleta e società o associazione sportiva (oppure, nei casi ammessi, con la FSN o DSA di pertinenza) all'atto del tesseramento, configurato infatti come rapporto di natura associativa e dunque privatistica (art. 15, comma 1), che rende il tesserato soggetto dell'ordinamento sportivo (art. 15, comma 2), come tale tenuto alla osservanza delle norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, DSA o EPS di appartenenza (art. 15, comma 3).

Particolari previsioni e tutele vengono poi apprestate in favore degli atleti minorenni (art. 16), la cui richiesta di tesseramento deve essere infatti presentata anche disgiuntamente da ciascun genitore, nel rispetto della responsabilità genitoriale, ma comunque "tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore" (art. 16, comma 1); con diretta applicazione, in caso di disaccordo fra i genitori o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, delle disposizioni dell'art. 316 c.c., e, in caso di crisi coniugale ovvero di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, degli artt.

337-bis ss. c.c., informati alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole.

In applicazione altresì dell'art. 337-octies c.c., si prevede (art. 16, comma 2) la necessità del personale consenso al tesseramento del minore dodicenne, come pure si conferma, con talune modifiche in senso maggiormente garantistico, il principio del c.d. "ius soli sportivo", già introdotto con la L. 20 gennaio 2016, n. 12 ("Disposizioni per favorire l'integrazione dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive (e associazioni sportive) appartenenti alle Federazioni Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di promozione sportiva"), volta alla prevenzione di condotte discriminatorie nei confronti dei minori stranieri, e che nel decreto legislativo n. 36 (art. 16, comma 3) viene esteso senza limitazioni di età minima (nel previgente testo si prevedeva l'età minima di dieci anni) ai minori stranieri di anni diciotto, "anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano", i quali possono infatti essere tesserati presso società o associazioni sportive affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per i minori italiani. Di tal che, il minore straniero di qualsiasi età, purché inferiore a 18 anni, che resta pur sempre cittadino straniero, per il solo fatto di essere iscritto da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, può acquisire il tesseramento esattamente come un minore italiano.

Si prevede altresì, in chiusura della disposizione medesima (art. 16, comma 4), che il tesseramento del minore straniero resti valido dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana, che abbia richiesto secondo la L. 5 febbraio 1992, n. 91, in presenza dei relativi presupposti ivi previsti.

Nel decreto n. 36 in commento, trova altresì ingresso per la prima volta in Italia una nutrita ed organica serie di disposizioni (artt. 19-24) a tutela degli animali impiegati dall'uomo in attività sportive.

Alla disciplina è infatti dedicato l'intero Titolo IV, intitolato "Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali", e composto di due capi, il primo dedicato alle "Disposizioni generali", in apertura del quale troviamo la norma che delinea la nozione di "benessere animale" con un esplicito richiamo all'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che definisce l'animale quale "essere

senziente”, ed alle cinque libertà tradizionalmente ricollegate a ciascun essere animale dal noto Brambell Report, e cioè: la libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione; la libertà di vivere in un ambiente adeguato alla propria natura; la libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie; la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali normali per la singola specie; la libertà dalla paura e dal disagio.

Il primo degli articoli in commento è appunto rubricato “Benessere degli animali impiegati in attività sportive” (art. 19), e prevede che “coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche” (art. 19, 1 comma).

La norma prosegue (art. 19, comma 2), più in particolare, con il divieto di utilizzare “metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale” e qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.

Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici (art. 19, comma 3).

Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura (art. 19, comma 4).

Assolutamente una novità di importantissimo rilievo è la previsione (art. 19, comma 5) per cui “ogni animale deve essere dotato di un ‘documento di identità anagrafica’ intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria”: disposizione con la quale sembra essersi posto un primo presupposto, addirittura in una fonte di rango parificato a quello primario, nel

senso della riconoscenza soggettività dell’essere animale, e cioè la sua identità quale centro autonomo di imputazione di interessi, sia pure ricollegato ad una persona fisica o giuridica che detti interessi possa far effettivamente valere.

Ed ancora, si prevede il divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario (art. 19, comma 6).

Altra disposizione è quella per cui i veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze (art. 19, comma 7).

Infine, è fatto obbligo al proprietario dell’animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso (art. 19, comma 8).

Successivamente alle protezioni assicurate con riguardo alle competizioni sportive (art. 20) si impone a FSN, DSA ed EPS che impieghino animali in attività sportive di dotarsi di appositi regolamenti che fissino sanzioni disciplinari a carico di coloro che violino le disposizioni del capo in commento, fra le quali persino la revoca dell’affiliazione delle società e associazioni sportive o del tesseramento per le persone fisiche; viene fatta comunque salva la applicazione delle norme dell’ordinamento generale civile e penale per il caso di violazione dei divieti di compromettere il benessere animale nei sensi di cui alle disposizioni citate (art. 21).

Viene poi riservata una specifica normazione al “cavallo atleta” (artt. 22-24), esponente della disciplina sportiva con impiego di animali maggiormente diffusa, con la previsione in apertura (art. 22, comma 1) della definizione dell’equide come “cavallo atleta”, a condizione che sia qualificabile “equide registrato” mediante apposito “Documento di Identificazione”, ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n 262/2015 della Commissione del 17 febbraio 2015 (art. 22, comma 1, lett. a), che risulti altresì ivi dichiarato non destinato alla produzione alimentare (art. 22, comma 1, lett. b), e venga iscritto al “repertorio cavalli atleti” presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o presso un EPS (art. 22, comma 1, lett. c), e ciò pure risulti dal medesimo “documento di identificazione” di cui si è detto, addirittura definito dall’ultimo comma della

disposizione in commento “passaporto dell’equide”, la cui emissione è riservata alla competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 22, comma 2).

Ed ancora, sempre in linea con la nozione di benessere animale, calibrata con riguardo all’agonismo sportivo, si prevedono (art. 23) visite veterinarie sportive annuali da parte di veterinario abilitato alla professione che attui anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Federazione Pentathlon Moderno o dalla FitetrecAnte o dell’Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato.

Come si può notare combinando il disposto di cui ai superiori art. 19, comma 5, art. 22 interamente considerato, e art. 23, unico comma, il legislatore delegato, che in base all’art. 5, comma 1, lett. n, della legge delega n. 86/2019 era stato incaricato di riordinare la normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali, “avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive”, ha colto l’opportunità di evidenziare la qualità di “atleta” dell’animale, quale effettivo protagonista dell’attività e della gara sportiva, perciò identificato mediante apposito “documento di identità anagrafica” o “passaporto”, con specifico riguardo all’equide registrato.

Degna infine di nota è la previsione (art. 24) per cui “le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione”, disposizione alla cui stregua le manifestazioni folkloristiche nelle quali vengano impiegati equidi, come ad esempio il Palio di Siena, debbono comunque garantire la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti persone fisiche, dei cavalli atleti e del pubblico, e ciò mediante la previsione di “sanzioni efficaci,

dissuasive e proporzionate” in caso di trasgressione delle misure all’uopo previste.

Nel Titolo V, dedicato alle “Disposizioni in materia di lavoro sportivo”, si rinvencono tre Capi, dedicati, in successione, al “Lavoro sportivo” (artt. 25-38), alle “Disposizioni a sostegno delle donne nello sport” (artt. 39-40) ed a “Disposizioni in materia di laureati in scienze motorie” (artt. 41-42).

Interessante si rivela la sistemazione che il legislatore della riforma ha inteso conferire al contratto di lavoro sportivo, per il quale non sussiste più la differenza concettuale fra professionismo e dilettantismo che si evinceva dalla oramai quarantenne L. n. 91 del 1981, ai sensi della quale caratterizzavano essenzialmente il professionismo la continuità e tendenziale esclusività dell’attività sportiva prestata, oltre che la onerosità della stessa (v. previgente art. 2 della pressoché totalmente abrogata L. n. 91/1981), bensì è stata prescelta una differenziazione sul piano essenzialmente formale, poiché infatti ciò che distingue il professionismo dal dilettantismo ora è unicamente la scelta di istituire il primo settore da parte della Federazione di riferimento, sulla base dei criteri individuati e da individuarsi entro un determinato intervallo temporale dal CONI, mentre l’unica differenza non formale sussistente rispetto al dilettantismo è rimasta unicamente la presunzione di carattere subordinato del rapporto di lavoro professionistico ove venga “prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa” (art. 27, comma 2), una presunzione superabile al ricorrere di taluni indici (peraltro già presenti nel disposto della L. n. 91 del 1981), che farebbero propendere per il carattere autonomo del rapporto, sia che riguardi un atleta, che se concerna un tecnico, un allenatore, un dirigente od un altro tipo di lavoratore (art. 27, comma 3).

È definito infatti all’art. 25, comma 1, “lavoratore sportivo”, “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art. 29”.

Ai sensi del comma 2, ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile,

fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'attività di lavoro sportivo può altresì, ricorrendone i presupposti, essere oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (art. 25, comma 4).

Per tutto il resto, la disciplina ricalca sostanzialmente quanto precedentemente disposto dalla L. n. 91/1981, ed in particolare, sia quanto alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori applicabili, che in tema di requisiti per la costituzione e la cessione del contratto di lavoro, oltre che in merito alla apponibilità di una clausola compromissoria con la quale deferire ad arbitri le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, e quanto al divieto di inserire clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso.

La disciplina lavoristica vede dunque la presenza di rapporti di lavoro subordinato, autonomo, occasionale, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico e dal genere e, da ultimo, con estrema valorizzazione da parte del legislatore delegato, anche la tutela della prestazione sportiva amatoriale (art. 29), assoluta novità introdotta dalla riforma per valorizzare il fenomeno del volontariato, così diffuso in ambito sportivo.

Si prevede infatti, a riguardo (art. 29, comma 1), che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'art. 36, comma 7., Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'art. 69, comma 2,

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, per l'intero importo (art. 29, comma 2).

Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale (art. 29, comma 3).

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'art. 18, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (art. 29, comma 4).

Particolare rilievo viene poi assegnato alla formazione dei giovani atleti (art. 30), "per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport)" (art. 30, comma 1). Ai contratti di apprendistato di cui al comma 1 non si applica l'art. 42, commi 3, 4 e 7, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile (art. 30, comma 3). Previsione, quest'ultima, che ricalca quanto già disposto dall'art. 6, comma 2, L. n. 91/1981.

Importantissima è la previsione concernente la progressiva abolizione del c.d. "vincolo sportivo", da eliminarsi ad opera delle FSN entro il 1° luglio 2022 (art. 31, comma 1), intervallo temporale peraltro prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto

“Sostegni” di cui si è detto, e quella relativa al “premio di formazione tecnica” (art. 31, comma 2) da prevedersi da parte delle Federazioni in caso di primo contratto di lavoro sportivo, da ripartirsi proporzionalmente in favore delle società o associazioni sportive, professionistiche o dilettantistiche, presso le quali l’atleta abbia svolto la propria attività giovanile ed il proprio percorso di formazione.

La misura del premio di formazione tecnica è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo (art. 31, comma 3).

Indifferentemente in favore di tutti i lavoratori sportivi sono previsti controlli sanitari e la istituzione, l’aggiornamento e la custodia a cura della società e associazione sportiva, di una scheda sanitaria (art. 32); si applicano inoltre a tutti i lavoratori sportivi le norme in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva (art. 33, comma 1), nonché le norme in materia previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità (art. 33, comma 2).

Come pure, a tutela dei lavoratori sportivi sono altresì previste le norme in tema di assicurazione contro gli infortuni (art. 34) e di trattamento pensionistico (art. 35).

Dopo due disposizioni, rispettivamente dedicate al trattamento tributario (art. 36) ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 37), si rinvia la previsione, di estrema rilevanza, relativa alla distinzione fra i “settori professionistici e dilettantistici” (art. 38), alla cui stregua “Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri da stabilirsi dal CONI entro otto mesi dalla entrata in vigore del decreto, ai fini della distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente tale termine, le direttive e i criteri distintivi fra professionismo e dilettantismo vengono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei

ministri o dall’Autorità politica da esso delegata in materia di sport” (art. 38).

Quanto alle disposizioni volte a garantire la parità di genere (artt. 39-40), si rinvia innanzitutto la promozione del professionismo femminile nelle varie discipline, mediante l’istituzione del “Fondo per il professionismo negli sport femminili”, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la previsione che le Federazioni sportive nazionali interessate ad accedervi, deliberino entro un determinato termine il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 (art. 39, commi 1 e 2), e presentino successivamente apposita domanda di accesso al Fondo (art. 39, comma 3), dovendo poi rendicontarne l’utilizzo al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità politica da esso delegata in materia di sport (art. 39, comma 6).

Disposizione ulteriore in materia, è quella che riguarda gli specifici interventi volti a promuovere la parità di genere in ambito regionale e delle Province autonome, quanto all’ordinamento generale, e da parte del Coni, quanto alle iniziative da intraprendersi nell’ordinamento sportivo (art. 40).

Si prevede infatti, a riguardo, che la parità di genere venga promossa “a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive” (art. 40, comma 1), e che a tal fine il Coni stabilisca entro un preciso termine con apposito regolamento i principi informativi degli statuti delle FSN, delle DSA e delle AB in conformità ai principi di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, indicando le varie aree e ruoli in cui promuovere l’incremento della partecipazione femminile, nonché le misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport, e che in caso di decorso inutile del termine, il regolamento venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport (art. 40, comma 2), ma che comunque il CONI sia tenuto ad una costante vigilanza in merito alla effettiva osservanza del principio di parità di genere da parte delle istituzioni sportive subordinate (art. 40, comma 3).

Di particolare importanza è poi la valorizzazione, per la prima volta in maniera specifica, della figura del laureato in scienze motorie, attraverso la creazione di nuove competenze professionali, quella del “chinesiologo” articolato su tre livelli di competenze, e quella del manager dello sport, concepite per perseguire il corretto svolgimento delle attività fisico

motorie, anche di livello agonistico, e la tutela del benessere nonché la promozione di stili di vita corretti (art. 41, comma 1), figure non certamente fungibili, come invece sino ad ora era potuto avvenire, da parte di improvvisati *personal trainer* con titoli professionali acquisiti mediante rapidi corsi che prescindevano da specifiche competenze in tema di gestione delle problematiche di natura fisico-motoria.

Viene quindi distinto il chinesologo “di base”, per il quale è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22), con competenze finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi, oltre che la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico, nonché di *personal training* e di preparazione atletica non agonistica (art. 41, comma 2).

Ed ancora, per il chinesologo “delle attività motorie preventive ed adattate” è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67), al fine di presiedere alla progettazione e all’attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d’età e in diverse condizioni fisiche; all’organizzazione e alla pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico; alla prevenzione dei vizi posturali e al recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all’ottimizzazione dell’efficienza fisica; alla programmazione, al coordinamento e alla valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate (art. 41, comma 3). Infine, al chinesologo “sportivo” è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68), dal momento che l’esercizio della sua attività professionale ha ad oggetto la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati, oltre che la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all’agonismo individuale e di squadra (art. 41, comma 4).

Quanto poi alla differente figura del manager dello sport, è necessario il possesso della laurea magistrale

in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47), poiché è figura preposta alla programmazione e gestione di impianti sportivi, alla conduzione e gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative, nonché all’organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative (art. 41, 5 comma).

Si prevede infine (art. 41, comma 8) che l’attività del chinesologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesologo sportivo possa essere svolta anche all’aperto, strutturata in percorsi e parchi e che, limitatamente alle attività eseguite presso le “palestre della salute”, ove istituite, per l’offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesologo delle attività motorie preventive ed adattate collabori con medici specialisti in medicina dello sport e dell’esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell’alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

Da segnalare, quanto all’ultima disposizione in tema di laureati in scienze motorie (art. 42), l’importante previsione secondo cui “i corsi e le attività motorie e sportive offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità” (art. 42, comma 1), e quella per cui “nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D)” (art. 42, comma 6).

Il Titolo VI è infine dedicato alle “Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato” (artt. 43-50), a sua volta suddiviso in tre Capi, intitolati rispettivamente ai “Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato” (artt. 43-46), ai “Gruppi sportivi militari” (Capo II, art. 47-49), ed alle “Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione” (Capo III, art. 50), tutte accomunate dalla previsione del tesseramento in favore di atleti con disabilità fisiche e sensoriali previamente tesserati nell’ambito dell’ordinamento sportivo, che abbiano conseguito il più alto livello

tecnico-agonistico riconosciuto dal CIP, ovvero siano stati riconosciuti di interesse nazionale.

Il decreto legislativo n. 37

Il decreto n. 37 è dedicato alla figura e alla disciplina dell'agente sportivo, strettamente collegata alla individuazione di un nuovo contratto, quello di "mandato sportivo", disciplinato da una apposita disposizione (art. 5) che ne indica i requisiti sostanziali e formali e che sembra connotata da caratteri di organicità tali da attribuirle una - a parere di chi scrive - sufficiente tipicità, laddove, mediante il combinato disposto della previsione di cui all'art. 3, può essere descritto come il contratto con il quale si incarica l'agente sportivo di "mettere in contatto" due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una FSN, "fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione".

Una "messa in contatto", dunque, procurata dall'agente in base ad apposito incarico di mandato conferito dall'atleta e/o dalla società o associazione interessati al contatto stesso, e quindi un rapporto che si instaura non certamente di fatto come quello di mediazione tipico, bensì in base ad apposito incarico che tuttavia non assurge a vera e propria rappresentanza in quanto nessuna sostituzione è prevista nella stipula contrattuale, alla quale infatti partecipano e sottoscrivono direttamente le parti del procurato contratto, senza che quindi possa avere un significato tecnico-giuridico la terminologia utilizzata dalle NOIF calcistiche, che impropriamente si esprimono in termini di "contratto di rappresentanza", mentre nel caso di specie si tratta di prestazioni di consulenza e assistenza legale abbinata a un incarico di prestazione di attività giuridica come quella della figura contrattuale di cui all'art. 1703 ss. c.c.

L'agente non è quindi né puro mediatore, in quanto viene incaricato specificatamente, né puro mandatario, in quanto l'attività giuridica che è chiamato a svolgere non è necessariamente quella della stipula di contratti, bensì quella della preparazione di detta stipula da parte di quelle che sottoscriveranno come parti effettive, stipula che procura prestando le proprie conoscenze e assistenza di natura giuridica e non.

Nessun riferimento dunque, come invece si rinviene attecnicamente menzionato nelle NOIF, ad una pretesa rappresentanza da parte dell'agente, che infatti si limita a procurare e gestire il contatto fra quelle che saranno poi le effettive parti del contratto o delle vicende dello stesso, con tendenziale riconducibilità quindi delle prestazioni dell'agente alle figure del mediatore e dell'assistente e consulente legale, da non confondersi con la figura dell'avvocato, rimasta infatti del tutto distinta, in quanto è quest'ultima a ricomprendere di per sé piena competenza di agente sportivo, ma non così all'inverso, dovendosi infatti ritenere prestata nell'esercizio abusivo della professione di avvocato ogni e qualsivoglia prestazione che non sia inquadrabile fra quelle elencate dalle disposizioni in commento (art. 2, comma 1, lett. a; art. 3, commi 1-3).

La professione di agente sportivo è certamente protetta ma anche responsabilizzata dalla previsione di principi fondamentali a garanzia dell'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e di un apposito Registro nazionale al quale gli agenti debbono essere iscritti (art. 4, comma 1), dopo aver conseguito il titolo abilitativo (di carattere permanente, personale e incedibile: art. 4, comma 3) all'esercizio della professione, a seguito del superamento di un duplice esame, di cui una prova di carattere generale presso il CONI, e una prova speciale presso la corrispondente Federazione (art. 4, comma 4).

Interessante è la disciplina del contratto di mandato sportivo (art. 5), per il quale occorre segnalare la previsione della nullità ove non venga stipulato da soggetto iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, e la necessità della forma scritta a pena di nullità e di una durata non superiore al biennio, con nullità altresì delle clausole di rinnovo tacito. È inoltre necessario il suo deposito presso la FSN di pertinenza entro venti giorni dalla stipulazione, a pena di inefficacia, dovendo lo stesso risultare censito nell'istituto Registro dei contratti di mandato sportivo.

Particolare risalto viene poi attribuito alla deontologia dell'agente sportivo, laddove si prevede una cospicua casistica in merito ai possibili conflitti di interesse (art. 6), una serie di principi che debbono essere rispettati nell'esercizio di tale attività, quali lealtà, probità, dignità, diligenza, competenza, corretta e leale concorrenza, autonomia, trasparenza, e indipendenza (art. 7), in osservanza del Codice etico da emanarsi dal CONI entro un determinato intervallo

temporale decorrente dalla entrata in vigore della riforma.

Una apposita disposizione riguarda il corrispettivo dovuto all'agente (art. 8), da determinarsi dalle parti in misura forfettaria o in percentuale sul valore della transazione, in caso di assistenza dell'agente in una operazione di trasferimento delle prestazioni sportive, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo, risultante dal contratto di lavoro concluso con l'assistenza dell'agente.

Da segnalare infine la preoccupazione del riformatore in merito all'assistenza prestata dall'agente in favore di minori di età (art. 10), consentita infatti non prima del 14 anno di età, con mandato da sottoscrivere da almeno uno dei genitori, e con la prescrizione che nessuna somma venga versata all'agente quale corrispettivo dal minore stesso, bensì, come mera possibilità, dalla società o associazione sportiva datrice di lavoro.

Il decreto legislativo n. 38

Il decreto n. 38 ha ad oggetto, come si è accennato, norme di semplificazione e di incentivazione in tema di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici, ed istituisce un'apposita Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, quale organo competente a certificare l'idoneità a fini sportivi di tutti gli impianti, nel rispetto delle norme emanate dalle FSN ed internazionali relativamente alla pratica dei rispettivi sport (art. 2, lett. c nonché art. 9).

Particolare attenzione viene dedicata alla promozione degli interventi volti ad ammodernare, costruire, riqualificare impianti e infrastrutture sportive, mediante la presentazione all'ente pubblico di pertinenza dell'impianto, di un "documento di fattibilità", a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, "corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire" (art. 4, comma 1).

Viene altresì favorita la realizzazione dei cosiddetti stadi e impianti "di proprietà" di società e associazioni sportive, mediante la cessione di aree verso corrispettivo, ovvero mediante la costituzione a titolo oneroso di diritti di superficie e di usufrutto, anche quindi per la realizzazione di impianti da sfruttarsi pienamente in tutte le rispettive aree di pertinenza, a fini commerciali, turistici, educativi e

ricreativi, per tutti i giorni della settimana (art. 4, comma 2).

L'intento del legislatore delegato è tuttavia visibilmente, e non in via secondaria, anche quello di riordinare, ammodernare e coordinare la congerie di disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, in tema di impiantistica sportiva. Cosicché viene prevista l'emanazione da parte di fonte governativa, entro un determinato intervallo temporale decorrente dalla entrata in vigore della riforma, del "regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi", che fra l'altro recepisca le norme tecniche europee in materia (art. 8).

Da evidenziare infine il ruolo rivestito nell'ambito dell'impiantistica sportiva dall'Istituto per il Credito Sportivo, unico ente di diritto pubblico riscontrabile nell'ordinamento sportivo oltre al CONI, che trova nel decreto n. 38 la propria definizione (art. 2, comma 1, lett. e), e che, istituito dalla L. 24 dicembre 1957, n. 1295, "svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali", e in quanto tale è chiamato ad offrire al soggetto proponente soluzioni e agevolazioni finanziarie (art. 4, comma 16).

Il decreto legislativo n. 39

Di particolare rilievo è inoltre il decreto n. 39, che dispone misure attuative e di semplificazione relativamente alle associazioni dilettantistiche, istituendo presso il Dipartimento dello sport, che lo gestisce per il tramite di Sport e Salute S.p.a. (art. 13), il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, cui debbono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa la relativa attività didattica e formativa (art. 2, comma 1, lett. l; art. 4; art. 5).

In particolare, "l'iscrizione a tale Registro certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica" (art. 5, comma 2); in maniera del tutto simmetrica rispetto ai normodotati, si prevede che siano iscritte in una sezione speciale le società ed associazioni sportive riconosciute dal CIP (art. 5, comma 3).

Previsione di risalto del tutto peculiare è quella per cui "con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della

personalità giuridica” (art. 7), di tal che, a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione al Registro da parte del Dipartimento per lo sport (art. 6, comma 4, lett. b), l'iscrizione stessa vale a far acquistare all'ente dilettantistico la personalità giuridica, in deroga al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (art. 14, comma 1).

Nel medesimo decreto n. 39 sono altresì previste misure di contrasto e prevenzione della violenza di genere (art. 16).

In particolare, si prevede che le FSN, le DSA, gli EPS e le AB, sentito il parere del CONI, redigano “linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale” (art. 16, comma 1), e che a cascata le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche predispongano e adottino poi “modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi” (art. 16, comma 2), essendo in difetto suscettibili di sanzioni disciplinari da parte delle stesse FSN, DSA, EPS e AB a cui le stesse sono rispettivamente affiliate. Per i casi poi di accertata violazione da parte di tesserati dei divieti di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero di condanne ai sensi di norme penali riferibili a specifici “delitti contro la libertà individuale” (artt. 600 *bis* - 600 *quinquies*, ss. c.p.), nonché ai “delitti contro l'uguaglianza” (artt. 604-*bis* e 604-*ter* c.p.), e a una serie di “delitti contro la libertà personale” (artt. 609-*bis* - 609-*quinquies*, art. 609-*octies*, e art. 609-*undecies* c.p.), i regolamenti delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB, debbono prevedere specifiche sanzioni disciplinari (art. 16, comma 5), ed è altresì previsto che detti enti istituzionali ed il CONI stesso possano costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati (art. 16, comma 6).

Da segnalare una mancanza di non poco conto a parere di chi scrive, in tema di linee guida e di sanzioni previste dalla norma in commento (art. 16) solo ove le violazioni e i delitti vengano perpetrati in danno di persone umane, mentre nulla è previsto a riguardo in tema di animali atleti, per i quali infatti il decreto legislativo n. 36 prevede (art. 21) che “le FSN, le DSA e gli EPS che impiegano animali in attività sportive si dotano di appositi regolamenti” che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni a tutela del benessere

animale, “sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche”; ed al contempo dispone (art. 20, comma 2) il divieto di partecipare alle manifestazioni e alle competizioni sportive per i detentori che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati di cui al Libro II, Titolo IX-*bis*, c.p. (“dei delitti contro il sentimento per gli animali”: artt. 544-*bis* - 544-*sexies* c.p.), e di cui all'art. 727 c.p., oltre che per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. Da evidenziare quindi come nulla sia stato previsto in tema di prevenzione di violazioni, inosservanze e delitti, mediante la redazione e adozione di apposite linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, come invece specificamente previsto a tutela delle persone umane (art. 16. D. Lgs. n. 39, cit.), previsioni che ben potevano essere inserite nello stesso D. Lgs. n. 39.

Il decreto legislativo n. 40

Il quinto decreto legislativo si occupa della revisione e dell'adeguamento delle norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, “al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità” (art. 1).

Rispetto alla precedente e qui abrogata L. 24 dicembre 2003, n. 363 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”), il legislatore delegato si preoccupa di dettare una per una le precise definizioni idonee a chiarire finalmente i vari ambiti e concetti che rilevano ai fini delle responsabilità, rispettivamente degli utenti e dei gestori dei comprensori sciistici (art. 2).

Viene innanzitutto in rilievo, in apertura, la definizione di “pericolo atipico”, quale “pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico” (art. 2, comma 1, lett. d).

A seguire, poi, le distinte definizioni delle varie piste, che per la prima volta si rinvergono onde evitare rischi confusori, quali “piste di discesa”, “piste di fondo”, “piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve” e “pista di collegamento” (art. 2, comma 1, lett. e, f, g, h); nonché le definizioni dei vari tipi di attività sulla neve, quali “sci alpinismo”, “sci alpino”, “sci di fondo”, “sci fuori pista”, “slitta”, “slittino”, “snowboard”, “telemark” (art. 2, comma 1, lett. i, l, m, n, o, p, q, s), ed infine anche la definizione delle aree di “snowpark”, riservate “alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonché

alla pratica del *boardercross* e dello *skicross*” (art. 2, comma 1, lett. r).

Invariata resta invece la definizione di “aree sciabili attrezzate” (mutuata dall’art. 2, comma 1, L. n. 363/2003), quali le “superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve” (art. 2, comma 1, lett. a, nonché art. 4, D. Lgs. n. 40).

A seguire, distinte disposizioni dedicate al grado di difficoltà di ciascuna tipologia di pista (art. 5), alle rispettive delimitazioni (artt. 6 e 7) e requisiti (art. 8). Una particolare disciplina è riservata alle piste di allenamento (art. 10), da delimitarsi e chiudersi al pubblico: a riguardo, appare utile segnalare che, da quanto emerge dal tenore testuale della norma, non sembra di poter evincere che la delimitazione della pista permanga anche dopo l’allenamento e la gara, cosicché ad avviso di chi scrive restano non risolte quelle situazioni in cui taluno percorra a velocità sostenuta la pista che era già di allenamento e di gara e che prendendo oltremodo velocità travolga seguendo una traiettoria trasversale sciatori che percorrano tranquillamente la parte pianeggiante (v. il caso deciso da Cass. civ. 22 ottobre 2014, n. 22344, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2014, 2-3, 438 ss., con nostra nota).

Seguono poi le prescrizioni in tema di obblighi dei gestori (artt. 11-14), tenuti ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, segnalando le piste ed il relativo grado di difficoltà, e proteggendo gli utenti da situazioni e pericoli “atipici”, come sopra definiti, curando la manutenzione delle aree sciabili attrezzate, chiudendo le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità e assicurando il primo soccorso degli infortunati lungo le piste.

Dalla previsione di tali articolati obblighi deriva la responsabilità civile dei gestori (art. 15) per la regolarità e la sicurezza dell’esercizio delle piste, e la obbligatorietà della stipula di apposito contratto assicurativo a copertura di tale responsabilità per danni derivabili agli utenti ed ai terzi in relazione all’uso delle aree sciabili.

La previsione dell’obbligo assicurativo, che ricalca testualmente la medesima contenuta all’art. 4 della previgente L. n. 363/2003, evidenzia ad avviso della scrivente la pericolosità in senso giuridico dell’attività dei gestori, plausibilmente quindi chiamati a rispondere oggettivamente di pericoli ed ostacoli ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c.

Quanto alle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, di particolar rilievo sono la previsione (art. 17) dell’obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di diciotto anni in luogo dei quattordici anteriormente previsti (art. 8, L. n. 363/2003), e le articolate disposizioni in tema di “velocità e obbligo di prudenza” (art. 18): a quest’ultimo riguardo, si prevede *ex novo* che la condotta degli sciatori non debba essere tale da costituire pericolo per l’incolumità “propria od altrui” (art. 18, comma 2), ed in maniera esplicita che “ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico”, e che “lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima” (art. 18, comma 4).

Quanto alla precedenza (art. 19), si dispone in maniera più compiuta che “lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle”, mentre inalterata è la previsione in tema di sorpasso (art. 20).

Il comportamento dovuto dall’utente in caso di incrocio viene invece dal legislatore delegato minuziosamente descritto, laddove si prevede (art. 21) che “negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso” (art. 21, comma 1), e che “lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri” (art. 21, comma 2).

La disposizione in tema di “stazionamento” prevede un ulteriore nuovo comma (art. 22, comma 5) per il quale “durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri”.

Una disposizione specifica è dedicata allo sci fuoripista, per cui si prevede (art. 26, comma 2) che “i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di

appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”, e che “i gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità” (art. 26, comma 3).

Di particolare rilievo è la disposizione sulla “percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori” (art. 27), alla cui stregua infatti “ogni sciatore, *snowboarder* e utente del *telemark*, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera..., lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche”, essendo prevista per l’inosservanza della disposizione la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1000 euro (art. 33, comma 2, lett. i).

A fronte della revisione terminologico-concettuale della disposizione in tema di scontro tra sciatori (art. 28), rubricata infatti più correttamente “concorso di responsabilità” e non più “concorso di colpa” come precedentemente previsto (art. 19, L. n. 363/2003), si registra una importantissima novità (art. 30), e cioè la previsione, per lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino, della assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi, polizza che deve essere messa a disposizione dallo stesso gestore all’atto dell’acquisto dello *ski-pass*: per entrambe le previsioni si prospetta il visibile raffronto analogico con la disciplina in materia di circolazione stradale, per la quale pure è prevista la presunzione di pari responsabilità (art. 2054, comma 2, c.c.), oltre che l’obbligo assicurativo, configurandosi la guida di veicoli come applicazione dei principi in tema di responsabilità oggettiva da attività giuridicamente pericolosa (art. 2050 c.c.).

Di qui, è agevole inferire che anche la circolazione su pista da sci sia soggetta ai principi in tema di attività pericolosa ex art. 2050 c.c., con onere probatorio a carico di ogni singolo sciatore circa l’idoneità della propria condotta e quindi, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere e a quanto sinora paventato, con maggior vantaggiosità della prova liberatoria che non avrebbe ad oggetto la più difficile prova della inidoneità della condotta altrui, come invece si prospetterebbe ove si applicasse la disposizione generale di cui all’art. 2043 c.c., che oltretutto impone di provare anche il dolo o la colpa dell’altro sciatore (v. da un

decennio la scrivente, per la prima volta in *Sci agonistico e profili di responsabilità*, Atti del Convegno del 16 febbraio 2011 in Brunico, ne *La responsabilità sciistica*, a cura di Sesta - Valle, Bolzano, 2012, 163 ss., spec. 187, nt. 30; e poi negli scritti successivi).

Da notare infine, sempre con riguardo alla condotta degli utenti delle aree sciabili, le disposizioni che individuano specifiche autorità competenti per controllare sulle piste l’osservanza delle disposizioni di legge e regionali e a sanzionarne le violazioni, oltre che ad effettuare accertamenti qualitativi non invasivi circa l’eventuale stato di ebbrezza degli sciatori in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche (artt. 29 e 31).

Assolutamente nuova è infine la “Normativa a favore delle persone con disabilità”, racchiusa nel Capo IV del decreto n. 40 (artt. 34-38).

Vengono qui individuate distinte categorie di sciatori con disabilità (art. 34), quali: “*standing*”, cioè quegli sciatori che sono in grado di sciare in piedi; “*sitting*”, quegli sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature; “trasportati”, infine, sono gli sciatori che hanno necessità di un accompagnatore, laddove il termine utilizzato per quest’ultima categoria non appare ad avviso di chi scrive preferibile rispetto a quello di “assistiti”, che sarebbe stato certamente più rispondente alla realtà, quale meglio descritta dalla disposizione immediatamente successiva (art. 35, comma 1), che così recita: “Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore”, funzione che può essere svolta anche da un maestro di sci o da personale a ciò adibito o indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore (art. 35, comma 2).

Le norme che seguono dispongono in tema di: necessaria individuabilità, sia della persona con disabilità mediante pettorina colorata di arancione, che del suo accompagnatore, mediante la scritta “guida” sull’avambraccio riportata anche sul retro della giacca (art. 36); diritto di precedenza, a favore delle persone con disabilità in fase di risalita con impianti, a riguardo delle quali si dispone che “gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa” (art. 37, commi 1 e 2); obbligo del casco senza esenzione ad alcuna età, fatto salvo il caso di incompatibilità all’utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, potendo infatti in tali circostanze essere rilasciato dal medico sportivo un certificato attestante la relativa esenzione (art. 38).

Riflessioni di sintesi

Meritorio appare il compito prefissatosi dalla approvata riforma dello sport di cui ai decreti sin qui esaminati, volta a fare innanzitutto chiarezza e semplificazione concettuale e procedurale in un ambito, quello dello sport e dell'attività motoria, dove spesso vengono confusi piani e rapporti fra soggetti ma soprattutto fra ordinamenti, di cui l'uno, quello nazionale, nella propria sovranità ha peraltro riconosciuto l'autonomia di quello settoriale sportivo, che nella stessa autonomia, se pure ampia ed estesa, vede peraltro intrinsecamente affacciarsi l'idea di limite. Evidente è inoltre l'impianto valoriale alla stessa sotteso, diretto infatti, fra il molto altro, a promuovere la pratica dell'attività sportiva, organizzata o non, da parte di tutte le fasce della popolazione senza necessariamente considerare in maniera preminente la prestazione agonistica, oltre che a proteggere i soggetti più fragili, quali donne, minori e persone con disabilità, e tutti coloro che vengano discriminati per ragioni di etnia, appartenenza politica, religiosa, orientamento sessuale o di altra natura, nonché a valorizzare - in calce alla stessa elencazione dei soggetti individuali e collettivi che operano nello sport - anche gli animali impiegati in attività sportive nella loro effettiva qualità di "atleti" oltre che prima di tutto come "esseri senzienti", a mente del Trattato di Lisbona.

Risalto preminente viene accordato al concetto di gratuità, mediante la valorizzazione del volontariato e l'emersione della figura dell'amatore sportivo, oltre che la definitiva presa di posizione circa il carattere tendenzialmente non lucrativo degli enti sportivi dilettantistici.

Ed ancora, essenziale è l'importanza attribuita alla attività didattica e formativa, richiesta alla pari di quella sportiva per gli enti di natura dilettantistica, per i quali

sono previste in maniera per la prima volta organica ampie e ben precise agevolazioni e semplificazioni sotto molteplici profili.

Da segnalare, la disciplina unitaria del lavoro sportivo, caratterizzato semplicemente dallo svolgimento di attività sportiva verso un corrispettivo, e che può atteggiarsi come subordinato, autonomo od occasionale a prescindere dalla differenza di genere e tendenzialmente anche dal settore professionistico o dilettantistico in cui venga prestato, laddove in caso di professionista con attività sportiva principale, ovvero prevalente e continuativa, la subordinazione è semplicemente presunta. Con apparente avvicinamento ai criteri civilistici di distinzione del lavoro fra subordinato e autonomo senza differenziazione concettuale fra professionismo e dilettantismo.

Da apprezzare particolarmente anche la trattazione unitaria sul piano nazionale della figura dell'agente sportivo e la istituzione del nuovo contratto di mandato sportivo, oltre che la valorizzazione del profilo etico e deontologico di tale professionista.

L'individuazione di specifiche figure professionali nella attività motoria è finalmente volta a valorizzare le competenze dei laureati in scienze motorie.

Evidente è inoltre la perfetta simmetria fra sport dei normodotati e mondo sportivo paralimpico, considerato infatti in ogni ambito in posizione speculare rispetto alle istituzioni ed agli istituti e benefici previsti per i settori dei normodotati.

A parte dunque gli ambiti di disciplina riferiti a lavoro sportivo, agente sportivo, abolizione del vincolo sportivo, impianti sportivi, organismi sportivi e discipline sportive invernali, che infatti sono stati differiti nella loro applicazione al 31 dicembre 2023, la riforma è attualmente vigente e verrà attuata per fasi progressive a seconda dei diversi settori di intervento.